



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2018, proposto da Associazione di Promozione Sociale Casapound Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Di Tullio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Peli in Brescia, via Gramsci, 28;

contro

Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Comunale di Brescia n. 781 del 19 dicembre 2017, avente ad oggetto “Indirizzi in merito alla concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Giunta Comunale di Brescia, con delibera n. 781 del 19 dicembre 2017, ha stabilito che, per ottenere la concessione e l'utilizzo di spazi pubblici da parte dei privati, è obbligatorio allegare alla domanda una dichiarazione esplicita che contenga, oltre a una pluralità di impegni del richiedente, l'affermazione, al punto 1, *“di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo”*.

L'associazione di promozione sociale Casapound Italia – che intendeva richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste per le vicine competizioni elettorali -, ritenendo tale richiesta illegittima (nella parte in cui chiede di ripudiare il Fascismo), ha inteso censurarla con il ricorso in esame, soffermandosi, in primo luogo, sulla legittimazione attiva che le deriverebbe dal fatto di essere un'associazione attiva nella Città di Brescia da molto tempo, che ha sempre agito sulla scorta dei necessari permessi e autorizzazioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti, senza mai creare problemi di ordine pubblico, né intraprendere iniziative che integrassero una violazione delle norme di legge richiamate dalla delibera censurata.

L'associazione, però, nel suo *background* culturale non condivide quelli che definisce i “presunti valori dell'antifascismo”, benché ciò “non possa significare che CasaPound Italia non rispetti il sistema delineato dalla Costituzione italiana e non accetti il metodo democratico che questa individua quale modalità attraverso la quale concorrere alla determinazione della vita politica” (così il ricorso a pag. 4), come dimostrato dalla sua ricorrente partecipazione alle competizioni elettorali.

Pur impegnandosi a non infrangere la XII disposizione transitoria della Costituzione e la sua disciplina di attuazione (condotta che, peraltro, costituirebbe anche reato) o a non compiere azioni di stampo antidemocratico o, ancora, a non inneggiare pubblicamente al Fascismo e al Nazionalsocialismo (così come previsto dalle norme richiamate nel regolamento comunale censurato), Casa Pound ritiene, dunque, illegittimo che le sia richiesto di ripudiare il Fascismo e, quindi, di “compromettere le proprie convinzioni” (il virgolettato è tratto dal ricorso).

Essa ha, quindi, censurato la disposizione d’indirizzo deducendo:

1. violazione dei diritti fondamentali di eguaglianza, di esercizio del diritto di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero e di associazione in partiti politici (artt. 2, 3, 17, 18, 21 e 49 Cost.). L’unico limite opponibile alle libertà costituzionalmente tutelate di cui alle norme ricordate sarebbe quello rappresentato dall’obbligo di rispetto dell’ordine pubblico e, conseguentemente, di tenere riunioni pacifiche e senza armi, di dare il preavviso all’autorità e di rispettare i limiti imposti dalla legge penale. La pretesa di ripudiare il fascismo non avrebbe nulla a che vedere con tali prescrizioni e con il loro rispetto da parte del richiedente. In ogni caso, una tale dichiarazione sarebbe del tutto inutile, in quanto non preserverebbe la società da comportamenti riprovevoli come quelli xenofobi, omofobi, razzisti ecc.;

2. Violazione di legge (artt. 13 e 14 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 63 d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; artt. 4, 7, 20, 23, comma 4, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed eccesso di potere. La famigerata professione di antifascismo, infatti, perseguirebbe una finalità del tutto estranea a quella che deve perseguire il Comune nella sua azione amministrativa, limitata dalla legge statale ad alcune specifiche materie. Allo stesso modo, quindi, l’utilizzo delle attribuzioni amministrative per subordinare l’accesso dei cittadini alle strutture e agli spazi pubblici a tale aberrante condizione costituirebbe uno sviamento del potere amministrativo, che sarebbe utilizzato per finalità che non sono quelle sue proprie;

3. Violazione di legge (artt. 7, 42 e 48, comma 3, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267): il

Comune avrebbe dovuto adottare un regolamento e non anche un atto di indirizzo;

4. Violazione dell'art. 11 legge 7 marzo 1986, n. 65, a causa del mancato invio al Ministero dell'Interno del regolamento in parola, interferente con quello di Polizia Urbana;

5. Violazione dell'art. 134, c. 4, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto la delibera sarebbe stata dichiarata immediatamente esecutiva, senza esplicitarne le ragioni di urgenza.

Si è costituito in giudizio il Comune, rappresentando come la prescrizione di "riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo" rappresenti una vera e propria endiadi, nel senso che l'accoglimento dei principi e nelle norme costituzionali non sarebbe scindibile rispetto al ripudio del fascismo e del nazismo.

La ricorrente, nel proprio ricorso, dà espressamente atto di condividere alcuni valori dell'antifascismo (dichiara di rispettare le leggi e di accettare il metodo democratico, di non propagandare becere idee discriminatorie e di rispettare la Costituzione, ecc.).

Conseguentemente, la ricorrente non avrebbe legittimazione attiva e *ad causam*, in quanto ciò significherebbe agire come ente esponenziale a tutela della posizione soggettiva di taluni dei propri associati i quali eventualmente perseguano finalità antidemocratiche.

Peraltro, sempre secondo il Comune, l'atto impugnato, contenente indirizzi generali, non sarebbe immediatamente lesivo e, dunque, il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto questo profilo e, in ogni caso, non sarebbe affetto dalla lamentata incompetenza, venendo in rilievo la fruizione di spazi di proprietà comunale collegata alla titolarità del diritto dominicale, la quale determinerebbe la competenza dell'Ente proprietario a dettare le condizioni per concederne l'utilizzo a terzi.

Quanto alla dedotta illegittimità dell'atto in indirizzo, in quanto il Comune avrebbe

dovuto modificare i regolamenti, la censura sarebbe inammissibile per mancata indicazione dei regolamenti che avrebbero dovuto essere modificati. Essa sarebbe altresì infondata in quanto sia la disciplina della concessione del suolo pubblico, che dei beni pubblici, ammette la possibilità di atti di indirizzo provenienti dalla Giunta.

Infondato sarebbe anche il primo motivo di ricorso, atteso che i quattro impegni di cui alla contestata dichiarazione, costituiscono un *unicum* e tutti insieme tendono a prevenire che gli spazi pubblici (vie, piazze, sale ed altri luoghi del demanio e del patrimonio indisponibile comunale) vengano utilizzati per la promozione di finalità antidemocratiche e/o discriminatorie. Tutto ciò entro i limiti delineati dal fatto che le libertà di associazione e di riunione non sono assolute, ma trovano nelle fonti sovranazionali, nella Costituzione e nella legge ordinaria limiti precisi ulteriori rispetto all'ordine pubblico. In linea con l'art. 11 comma 2 della CEDU, secondo cui "l'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui."

Né miglior sorte dovrebbe essere riservata alla quarta censura, atteso che la legge 65/1986 fa riferimento, all'art. 4, al "Regolamento del servizio di polizia municipale" e all'art. 7 al "Regolamento comunale sullo stato giuridico del personale appartenente al Corpo di polizia municipale". Solo questi sarebbero i regolamenti che debbono essere trasmessi al Ministero e con cui l'atto in indirizzo in parola non ha alcuna interferenza.

Infine, la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, e cioè alla data del 31.12.2017 (con conseguente rigetto anche del quinto motivo di ricorso).

Esaminato il ricorso anche alla luce della difesa comunale, l'istanza cautelare è stata rigettata con ampia motivazione in ordine alla carenza di *fumus boni iuris* e il

ricorso in appello avverso l'ordinanza di segno negativo è stato a sua volta rigettato con il mero riferimento alla carenza di danno grave ed irreparabile.

In vista dell'udienza pubblica, fissata per il 12 febbraio 2020, parte ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha richiamato quanto già dedotto, ribadendo come: "La delibera impugnata costituisce violazione di tutti i principi della Costituzione italiana in materia diritti fondamentali e di eguaglianza, di esercizio del diritto di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero e di associazione in partiti politici.". Ciò, in quanto, come rilevato dal CGARS nell'ordinanza n. 797/2019, avrebbe imposto al richiedente la concessione di suolo pubblico di effettuare affermazioni almeno in parte lesive dei diritti inviolabili alla libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall'art. 21 Costituzione.

Il Comune ha, invece, ribadito le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente e di interesse, insistendo, poi, per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2020, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il provvedimento impugnato con il ricorso in esame è rappresentato dall'atto di indirizzo con cui la Giunta comunale ha dettato prescrizioni da ottemperare ai fini della concessione di spazi ed aree pubbliche, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale, della cui legittimità l'associazione ricorrente dubita in quanto esso prescrive che ai soggetti richiedenti la concessione di uno spazio pubblico per lo svolgimento della propria attività sia imposto di dichiarare di "ripudiare il fascismo e il nazismo".

La definizione della controversia necessita, però, il preliminare esame delle eccezioni in rito, introdotte dal Comune.

In primo luogo non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso che il Comune collega al fatto che CasaPound non sarebbe diretta portatrice

dei disvalori sintetizzati nel concetto di “fascismo” accolto nella deliberazione oggetto di ricorso e derivante dai tratti qualificanti del fascismo descritti dall’art. 1 della L. n. 645/1952 (perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, valorizzazione della violenza quale metodo di lotta politica, contrasto alle libertà garantite dalla Costituzione, spregio dell’ordinamento democratico, delle sue istituzioni e dei valori della Resistenza accolti nella Costituzione, propaganda razzista ed esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito fascista) e, dunque, di fronte a tale provvedimento, non potrebbe rivestire una posizione differenziata che la legittimerebbe ad agire per chiederne l’annullamento. Invero, CasaPound nasce e si sviluppa come un movimento di destra, teso principalmente alla lotta per il riconoscimento del diritto alla proprietà della casa e della pratica del mutuo sociale.

Nella pagina web dedicata a descrivere l’origine e il programma del movimento non sono rinvenibili chiari riferimenti agli elementi sopra riportati, ritenuti indicatori della volontà di restaurazione del fascismo.

Ciononostante il Comune opera un salto logico laddove ritiene che ciò escluda in radice l’interesse a ricorrere dell’Associazione di promozione sociale.

Al contrario, limitando l’indagine a quella che è la realtà dei fatti, è il legale rappresentante di CasaPound che si duole dell’imposizione del preciso obbligo di rendere una dichiarazione ritenuta lesiva della libertà di pensiero dell’Associazione rappresentata e dei suoi aderenti. La lesione deve, dunque, presumersi, salvo verificarne l’effettiva sussistenza. Il soggetto che si sente leso nella propria libertà, anche se non persona fisica, ma portatore di interessi collettivi, infatti, deve ritenersi legittimato alla proposizione di un ricorso preordinato all’accertamento dell’effettiva lesività della libertà imputata al provvedimento censurato: lesione la cui sussistenza deve essere indagata in concreto.

Né può ritenersi che il provvedimento impugnato sia privo di lesività attuale, perché atto di indirizzo, dal momento che esso reca l’indicazione del contenuto minimo delle dichiarazioni che le singole strutture comunali dovranno richiedere in

tutti i casi di istanze volte ad ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

E, ancora, l'interesse all'impugnazione non può ritenersi venuto meno per il fatto che, al fine di ottenere la disponibilità di spazi pubblici, CasaPound abbia più volte dichiarato quanto richiesto, ancorché ciò lasci dubitare dell'effettiva portata della lesione denunciata.

Così respinte le eccezioni in rito, la sopra riportata delimitazione dell'ambito di applicazione della dichiarazione del cui contenuto obbligatorio si duole parte ricorrente risulta essere determinante al fine della definizione della controversia nel merito: definizione che, peraltro, non può prescindere nemmeno dal fatto che, come già evidenziato in sede cautelare, la deliberazione censurata, nella sua formulazione integrale, richiede agli interessi di dichiarare di "riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo", facendo ricorso, nella sostanza, a una vera e propria endiadi, nel senso che l'adesione ai principi e alle norme costituzionali non è scindibile rispetto al ripudio del fascismo e del nazismo.

Partendo da tale premessa, il provvedimento adottato non incorre nella dedotta violazione del principio di uguaglianza e dei diritti di riunione e associazione, anche in partiti politici.

Improprio, prima ancora che privo di fondamento, risulta essere il richiamo al diritto di associazione in partiti politici.

Appare piuttosto chiaro, infatti, che la produzione della dichiarazione richiesta dal Comune non pregiudica in alcun modo la costituzione dell'associazione, ma solo, eventualmente, la possibilità per la stessa di utilizzare gli spazi pubblici del Comune di Brescia.

E il fatto che sia di questo che si sta trattando è determinante anche per escludere una potenziale violazione dei diritti di uguaglianza e riunione, in quanto tutti i soggetti utilizzatori dei beni pubblici sono chiamati alla stessa dichiarazione avente

a oggetto il rispetto della Costituzione, con la già più volte ricordata specificazione avversata da parte ricorrente e non risulta comunque preclusa la possibilità per il movimento di riunirsi, potendolo fare in qualsiasi luogo privato ovvero in luoghi pubblici non appartenenti al Comune di Brescia (quali, a mero titolo esemplificativo, sale provinciali o regionali, ecc.) o non comportanti l'occupazione temporanea di spazi pubblici.

Concentrando, quindi, l'attenzione sull'oggetto del contendere come sin qui delimitato e cioè correlato al condizionamento dell'utilizzo a scopi privati di beni pubblici, si deve ricordare che i beni demaniali (sia quelli facenti parte del demanio necessario sia di quello accidentale) sono caratterizzati dall'appartenenza a enti territoriali, perché essi sono preordinati alla soddisfazione di interessi imputati alla collettività stanziata sul territorio e rappresentata dagli enti territoriali. Essi sono assoggettati alla disciplina posta dall'art. 823 codice civile, secondo cui "sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano".

L'utilità pubblica cui sono destinati i beni demaniali può essere perseguita mediante un uso esclusivo (o diretto) da parte della stessa PA, un uso generale, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, ovvero ancora un uso particolare da parte di soggetti pubblici o privati, che rappresentano, però, l'eccezione alla regola.

Quando l'uso di un bene pubblico, normalmente fruito dalla collettività, è temporaneamente sottratto ad essa, per consentire un uso particolare del medesimo, il soggetto utilizzatore è tenuto al pagamento di un apposito canone, espressamente disciplinato dall'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Da tutto ciò emerge, dunque, che non vi è, per un qualsiasi soggetto privato, un vero e proprio "diritto" all'uso esclusivo, anche temporaneo, del bene pubblico.

Quanto al "se" concedere o meno un uso particolare del bene demaniale, la giurisprudenza è costante nel riconoscere un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione (Cons. Stato Sez. IV, 28/02/2012. n.1137), che addirittura, deve ritenersi non limitata ai soli casi dei divieti preliminarmente individuati in

sede di approvazione, da parte del Consiglio comunale, del piano delle occupazioni di suolo pubblico. Pertanto, i divieti al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico nel territorio comunale imposti da un atto generale (quale lo specifico piano delle occupazioni pubbliche) non esauriscono i casi in cui possono non essere rilasciate le concessioni di che trattasi, “residuando comunque all'amministrazione l'esercizio del potere discrezionale in relazione a concrete situazioni, pur non direttamente contemplate dalla predetta deliberazione, che necessitano di una valutazione comparativa tra le diverse esigenze pubbliche e private.” (TAR del Lazio, 18 febbraio 2011, n. 1560).

Se, dunque, l'utilizzazione di un bene pubblico può essere negata ogni volta che sussistano motivi imperativi di interesse generale, anche a fronte di una richiesta per favorire l'iniziativa economica privata e, dunque, incidente sulla correlata libertà, non pare possa ritenersi in contrasto con i principi costituzionali la limitazione all'uso di suolo pubblico per il perseguimento dello scopo di un'associazione quando questa si rifiuti di dichiarare la volontà di rispettare la Costituzione e i suoi corollari.

Se, infatti, il Comune è il soggetto preposto al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'utilizzazione dei beni demaniali pubblici che gli appartengono, allo stesso deve ritenersi attribuita la potestà di valutare se l'interesse pubblico possa essere perseguito anche concedendo un uso pubblico specifico a un determinato soggetto privato, che, rifiutandosi di dichiarare il contrario, implicitamente dichiara l'adesione a un'ideologia (quella fascista) in contrasto con la Costituzione e i suoi principi.

Il Collegio ritiene, alla luce di ciò, che nella fattispecie non sia stata in alcun modo integrata la violazione della libertà di pensiero.

Come condivisibilmente ritenuto da altro Tribunale amministrativo “i valori dell'antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, non

solo perché sottesi implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, ma anche perché affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nell'art. 1 della legge "Scelba" n. 645 del 20 giugno 1952..." (T.A.R. Piemonte, sez. II, 18/04/2019, n.447).

Scrutinando censure analoghe a quelle oggetto del presente gravame (peraltro in una controversia promossa da un'articolazione territoriale dell'odierna ricorrente) il T.A.R. ha altresì rilevato che "allorquando si richieda di esercitare attività di propaganda politica ed elettorale in spazi pubblici, sottraendoli, sia pure temporaneamente, all'uso pubblico per destinarli all'utilizzo privato, non appare irragionevole che l'amministrazione richieda, al fine di valutare la meritevolezza dell'interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali e, in particolare, dei limiti costituzionali alla libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell'ideologia autoritaria fascista e all'adesione ai valori fondanti l'assetto democratico della Repubblica italiana, quali quelli dell'antifascismo e della Resistenza" (T.A.R. Piemonte, n. 447/19, cit.)

Contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza del CGARS n. 797/2019, secondo cui <<le limitazioni alla libertà di cui all'art. 21 Cost. che discendono dall'ordinamento costituzionale e, in particolare, dalla XII disp. trans. della Cost. non si riverberano sulla libertà di formazione del pensiero nel cosiddetto "foro interno", dal momento che, in disparte ogni considerazione in ordine all'assoluta impossibilità di controllare quest'ultimo, è la connotazione pubblica della manifestazione del pensiero a delineare la rilevanza penale delle condotte tipizzate dalla legge Scelba (n. 645 del 20 giugno 1952) secondo l'interpretazione del giudice costituzionale (Corte cost. 25 novembre 1958 n. 74)>>, è proprio di questo che si controverte nella fattispecie. Cioè della possibilità di subordinare l'utilizzo di spazi pubblici per l'esercizio di un'attività alla produzione di una manifestazione

esterna di volontà che garantisca l'impegno dell'occupante di farlo nel pieno rispetto della Costituzione e per il perseguimento di obiettivi con essa compatibili. Obbligo dichiarativo tanto più facilmente accettabile, quanto, come nel caso di specie, la declaratoria delle finalità proprie dell'associazione non evidenzia un'esplicita propensione al fascismo o ai suoi metodi, tanto da indurre a ritenere, così come ipotizzato dal Comune, che la reticenza alla dichiarazione risieda solo nel legale rappresentante dell'associazione e/o in singoli associati della stessa.

E, infatti, delle due l'una: o l'Associazione ricorrente condivide, come mostra di affermare, i valori costituzionali cui fa riferimento la dichiarazione richiesta dal Comune e allora non vi è motivo di dolersi dell'obbligo da quest'ultimo imposto; oppure tale adesione riveste natura meramente labiale e, conseguentemente, si palesa legittima la richiesta dell'amministrazione volta ad assicurarsi che il soggetto cui viene concessa la fruizione dello spazio pubblico abbia realmente compreso il carattere inscindibile (l'endiadi, come in precedenza argomentato) tra il rispetto della Costituzione e i valori che vi hanno dato origine e che sono ad essa sottesi, implicitamente ed esplicitamente, in difetto di che sarebbe vanificato il senso stesso dell'adesione, svuotandola di contenuto e privandola di ogni valenza sostanziale e simbolica.

La violazione della libertà di pensiero non appare ravvisabile nemmeno con riferimento alla sua manifestazione mediante il silenzio. Il Comune, infatti, non impone all'Associazione ricorrente una generica proclamazione del pensiero che unisce i suoi associati e di cui essa si fa portatrice, ma impone una condizione specifica all'utilizzo da parte dei privati dei beni pubblici, rappresentata dall'impegno a non destinarli a scopi non in contrasto con la Costituzione, quali quelli propri di un soggetto che non prenda le distanze dal pensiero fascista.

Del resto, l'esatto significato del verbo ripudiare, correlato a un'ideologia, è quello di "respingere decisamente" e, dunque, appare ragionevole precludere l'utilizzo di beni pubblici a soggetti che non intendano "respingere decisamente" il fascismo e il

nazismo e cioè due ideologie i cui ideali e principi si pongono in reciso contrasto con i valori costituzionali, tra cui, in primo luogo la libertà di pensiero e di parola.

Né la pretesa della produzione di dichiarazioni che hanno ad oggetto, nella sostanza, l'impegno a non commettere il reato di apologia del fascismo, ancorché possa risultare pleonastica e tautologica, può per ciò stesso ritenersi illegittima. Essa non lede il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, in quanto sebbene la sua produzione condizioni la conclusione del procedimento, non può essere qualificata come un aggravio, non richiedendo, la stessa, alcuna ulteriore attività se non il completamento della proposizione attinente il rispetto della Costituzione con l'inciso "e di ripudiare il fascismo e il nazismo".

Non è ravvisabile nemmeno la violazione del principio di proporzionalità, posto che la specificazione richiesta non "conculca la libertà di pensiero in vista di obiettivi pubblici" (l'espressione è sempre ripresa dall'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riportata da parte ricorrente nella propria memoria), posto che nella richiesta di dichiarazione avversata da parte ricorrente non è preordinata al diretto perseguimento di "obiettivi pubblici", bensì all'acquisizione di garanzie atte ad assicurare che l'uso del bene pubblico non sia strumentale all'esercizio di attività non rispettose dei principi costituzionali e, in particolare, del divieto di ricostituzione del partito fascista e di fare propaganda filo-fascista.

Nulla di illegittimo può, dunque ravvisarsi, nell'adozione di un indirizzo, destinato alle strutture comunali, affinché esse, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, abbiano cura di evitare che i beni pubblici possano essere utilizzati per scopi non conformi alla Costituzione, a prescindere dall'innegabile e aggiuntiva possibilità di intervenire, in esito all'esercizio dell'attività di controllo, con provvedimenti dichiarativi della decadenza immediata dalla concessione nel caso di turbativa dell'ordine pubblico legata a condotte del concessionario.

Non è in questione, come mostra di ritenere la citata ordinanza del CGARS n. 797/2019, la rilevanza penale di condotte riconducibili alla connotazione pubblica

della manifestazione del pensiero, bensì il significato da attribuire al “silenzio” che l’Associazione ricorrente vorrebbe serbare sul tema, rifiutandosi di sottoscrivere le dichiarazioni richieste dall’atto di indirizzo del Comune di Brescia.

In buona sostanza, con tale provvedimento non si richiedono né abiure, né professioni di fede che non si traducano nella mera riaffermazione dei valori fondanti della Carta costituzionale e del nostro Ordinamento.

D’altra parte non può non rilevarsi che la stessa pronuncia n. 168/1971 della Corte costituzionale, evocata nella citata ordinanza del CGARS, in senso contrario a quello da quest’ultimo ritenuto, si limita (peraltro nel giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 650 cod. pen.) ad affermare che “anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell’art. 21 della Costituzione) debbono venir temperati con le esigenze” che scaturiscono dall’esercizio di altri diritti costituzionalmente protetti, tra i quali, pare ultroneo rilevare, i principi fondanti della Carta costituiscono un *prius* logico e giuridico.

Pertanto, se non può essere limitata la libertà di pensiero, che peraltro non può giustificare comportamenti contrari alla Costituzione e alla legge, nemmeno può limitarsi il potere dell’ente pubblico di perseguire l’interesse collettivo alla cui tutela è preposto escludendo da un uso esclusivo dei beni pubblici soggetti che si facciano portatori del pensiero fascista e che per la sua tutela e diffusione potrebbero avvalersi degli stessi beni sottratti all’uso della collettività.

Sul piano formale, escluso che vi fosse un obbligo per il Comune di adottare uno specifico regolamento, parte ricorrente non ha chiarito le ragioni per cui l’adozione di un atto di indirizzo dell’attività degli Uffici dovrebbe ritenersi illegittimo.

Nemmeno può ravvisarsi la violazione dell’art. 11 della legge n. 65/1986, che impone la trasmissione al Ministero dell’Interno solo del Regolamento di polizia municipale e di quello relativo allo stato giuridico del personale della polizia municipale, con cui l’avversato atto di indirizzo non ha alcuna interferenza.

Infine, la deliberazione impugnata è regolarmente divenuta esecutiva decorso il

decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Così respinto il ricorso, le spese del giudizio debbono seguire l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del Comune, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Bernardo Massari

IL SEGRETARIO